

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 66/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e di Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 16 marzo 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO SONZOGNI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Derthona FBC 1908 Srl), Società Derthona FBC 1908 Srl - (nota n. 7175/69 pf16-17 GP/AA/mg del 12.1.2017).**

#### **Il deferimento**

Con nota del 12.1.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Riccardo Sonzogni, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Derthona FBC 1908 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Miale Claudio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 36/CAE 2015/2016 del 11.12.2015, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 12/T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche del 18.02.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;
- la Società Derthona FBC 1908 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

#### **Il dibattimento**

Alla riunione del 16.3.2016 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Riccardo Sonzogni e di un punto di penalizzazione e dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società Derthona FBC 1908 Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

#### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dall'attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della nota del 20.4.2016 della LND - Dipartimento Interregionale, pervenuta il 22.4.2016, nonché dalla documentazione acquisita dalla stessa Procura e ritualmente versata in atti, è emerso che in data 11.12.2015 la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Miale Claudio, condannava la Società Derthona FBC 1908 Srl al pagamento in favore dello stesso della somma di € 8.917,00 (prot. 36/CAE 2015/2016 dell'11.12.2015).

Confermata la pronuncia dalla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, che dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla Società, giusta delibera pubblicata con C.U. 12/T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche del 18.02.2016, la Soc. Derthona FBC 1908 Srl e, per essa, il Sig. Sonzogni Riccardo, suo Presidente e legale rappresentante, si sottraeva all'onere di provvedere al pagamento e di fornire la liberatoria del calciatore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, avvenuta il 10.3.2016.

L'incolpato Sonzogni nulla ha dedotto nel termine di trenta giorni concessogli con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura Federale del 12.10.2016, né ha fornito in sede di dibattimento, in cui è rimasto assente, la prova dell'avvenuto pagamento o dell'esistenza di eventuali impedimenti e/o esimenti.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sonzogni Riccardo risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società Derthona FBC 1908 Srl.

Ritenuto che la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 94, comma 11, delle NOIF di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del TFN - Sez. Vertenze Economiche, è punita con le sanzioni previste dall'art. 8, commi 9 e 10 del CGS richiamato dalla medesima norma, ovvero di uno o più punti di penalizzazione per le Società e di inibizione non inferiore a mesi 6 per i dirigenti, e tenuto conto che la soc. Derthona FBC 1908 Srl è attualmente inattiva (C.U. n.24 del 23.9.2016 – SS 2016/2017 – del C.R. Piemonte e Valle D'Aosta), sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Sonzogni Riccardo, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società Derthona FBC 1908 Srl 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel corso del primo campionato a cui prenderà parte e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

**(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDRISA BADJIE (Calciatore) - (nota n. 7145/461 pf16-17 GP/GT/ag del 11.01.2017).**

**Il deferimento**

Con nota dell'11.1.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il calciatore Badjie Edrisa per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/17 per la Società Parma Calcio 1913 Srl senza averne titolo come descritto nella parte motiva.

Il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 16.3.2016 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre).

Nessuno è comparso per il deferito.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale nel corso delle indagini, avviate su segnalazione dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, è emerso che il Sig. Badjie Edrise, calciatore nativo del Gambia, in data 30.8.2016 chiedeva di essere tesserato per la Società Parma Calcio 1913 Srl per la stagione sportiva 2016/17, all'uopo attestando "*di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni estere*", così come previsto dall'art. 40, comma 6, delle NOIF.

Contrariamente a quanto affermato dal calciatore, però, dalle indagini svolte presso la Federazione del Gambia è risultato che questi era già stato tesserato quale dilettante per il club Lamin United Football, giusta comunicazione del 25.9.2016 di detta federazione ritualmente versata in atti.

All'accertamento del precedente tesseramento seguiva in data 30.9.2016 l'archiviazione della richiesta di tesseramento nr. 16031780/A.

Contestata la circostanza al deferito, in quanto calciatore – anche non tesserato - non esentato dal rispetto delle norme federali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere nei trenta mesi successivi alla disputa della sua ultima partita, questi non ha inteso svolgere alcuna attività difensiva.

Alla luce della documentazione in atti risulta sufficientemente provata la responsabilità del deferito che, al fine di essere tesserato presso il Parma Calcio 1913 Srl, con dichiarazione risultata mendace, ha affermato sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera.

Ritenuto che il comportamento ascritto all'incolpato costituisce violazione degli artt. 1 bis, co. 1, e 10, co. 2, del CGS in relazione all'art. 40, co. 6, delle NOIF per la quale, in caso di calciatori, è prevista la sanzione della squalifica, sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Badjie Edrise la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre).

**(144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO REPETTO (iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi e attualmente legato con “Contratto di prestazione sportiva” con la Società Delfino Pescara 1936 Srl con decorrenza dal 29.6.2015 e validità sino al 30.6.2017 - (nota n. 7172/566 pf16-17 GP/cc del 12.01.2017).**

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a codesto Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Giorgio Repetto, iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi e attualmente legato con “Contratto di prestazione sportiva” con la Società Delfino Pescara 1936 Spa con decorrenza dal 29.6.2015 e validità sino al 30.6.2017, per la violazione di cui all'art. 1 bis e 5, comma 1°, del CGS per avere espresso dichiarazioni gravemente offensive nei confronti del Presidente della predetta Società, Sig. Daniele Sebastiani, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero” e pubblicata online in data 30.11.2016 ed in particolare, rispondendo alla domanda del cronista “Cosa le ha dato più fastidio di tutta questa vicenda?” dichiarando: “Avere creduto alla parola d'onore di una persona. Sia chiaro, i presidenti posso fare e decidere ciò che vogliono, ma per quelli della mia generazione la parola d'onore è una cosa seria a livello umano. Credo di essere l'unico tesserato del Pescara che ha accettato di avere il premio promozione sulla parola e non ho preso un euro. Mi sono fidato e a 64 anni ho capito di avere fatto una cavolata. Pazienza. Però non mi era mai successo nel calcio. Nemmeno a Messina, quando avevo come presidente Alfano che era il nipote di Tano Badalamenti. Anche lui la stretta di mano l'ha rispettata...”.

**Il dibattimento**

Il deferito, ricevuto il deferimento, chiedeva, tramite il difensore, il rilascio degli atti e non faceva pervenire alcuno scritto difensivo.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la fondatezza del deferimento, ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00=.

Il difensore del deferito, pure presente personalmente, ha chiesto preliminarmente di essere rimesso in termini con la retrocessione del procedimento in quanto il suo assistito, nell'avviso di conclusione delle indagini, sarebbe stato convocato dalla Procura Arbitrale per essere sentito il giorno 9.1.2017, cui era stato impossibilitato a partecipare in quanto detto avviso gli perveniva via posta solo giorni dopo (il giorno 12.1.2017) e, nel merito, ha eccepito che quanto risultante dall'intervista non avrebbe rilevanza disciplinare.

Il rappresentante della Procura Federale ha replicato che l'avviso di chiusura di indagini sarebbe stato regolarmente comunicato anche presso la sede della Società Pescara Delfino 1936 Spa in data 5.1.2017 e che comunque il deferito avrebbe potuto difendersi.

Il difensore del deferito ha asserito che il sodalizio calcistico non avrebbe segnalato al suo assistito tale comunicazione, così che ne era rimasto all'oscuro.

**I motivi della decisione**

Con lettera 6.12.2016 la Società Delfino Pescara 1936 chiedeva al Consiglio Federale, al Presidente Federale ed al Segretario Federale l'autorizzazione a proporre ricorso giurisdizionale in deroga al vincolo di giustizia al fine di recedere dal contratto di

prestazione sportiva stipulato con il Signor Giorgio Repetto, in qualità di Direttore Sportivo, con validità dal 29.6.2015 al 30.6.2017 per il grave inadempimento e per la commissione di fatti incompatibili con la prosecuzione del rapporto e, in subordine, per irrogare una multa o altra sanzione disciplinare nella misura massima consentita e comunque agire per la tutela delle proprie ragioni. A sostegno della domanda allegava l'intervista pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero", alla pagine "Abruzzo sport" del 30.11.2016, la cui ultima frase è quella testualmente trascritta nel deferimento.

Trasmessi gli atti alla Procura ed iscritto il procedimento disciplinare in data 30.12.2016, seguiva la relazione del Sostituto Procuratore che segnalava, fra l'altro, che con comunicato stampa della Società calcistica il Signor Repetto era già stato sollevato dall'incarico a far data dal 16.5.2016, allegandolo unitamente ad altri due articoli di commento sulla vicenda.

La richiesta del Presidente Signor Daniele Sebastiani di poter querelare il Signor Giorgio Repetto per le dichiarazioni ritenute diffamatorie veniva respinta come comunicato in data 13.12.2016 dalla segreteria FIGC, contestualmente alla trasmissione alla Procura Federale degli atti per l'apertura dell'indagine.

- Così riassunti i fatti, può esaminarsi l'eccezione preliminare sollevata dal difensore del deferito sulla c.d. rimessione in termini.

A tal proposito va osservato che la comunicazione di conclusione delle indagini datata 5.1.2017 risulta spedita e ricevuta via pec in pari data da Delfino Pescara 1936, nel mentre la copia spedita per posta raccomandata alla residenza del deferito risulta ritirata il successivo 12 gennaio.

Entrambe le comunicazioni assolvono all'onere di cui all'art. 38, c. 8°, CGS in virtù del quale, quando destinatarie sono le persone fisiche, le comunicazioni, in via tra loro alternativa, debbono avvenire nel domicilio eletto ai fini del procedimento (all'epoca inesistente) o presso la sede della Società di appartenenza al momento dell'instaurazione del procedimento con obbligo per la Società di consegnare la comunicazione al tesserato o presso la residenza dell'interessato.

La Procura Federale si è appunto avvalsa in via cumulativa degli ultimi due dei suddetti modi.

Né può dubitarsi della legittimità del primo, atteso che, nonostante l'esonero, il deferito era ancora tesserato posto che il contratto di prestazione sportiva era in corso sino al 30.6.2017 al punto che il sodalizio chiedeva al Consiglio Federale l'autorizzazione ad aprire presso il Collegio Arbitrale per ottenerne la risoluzione anticipata per il grave inadempimento.

Nel resto difetta la prova a carico del deferito che la Società Delfino Pescara 1936 non gli avrebbe consegnato l'avviso di chiusura di indagini ricevuto via pec il giorno 5.1.2017 e quindi in anticipo rispetto alla data fissata per l'audizione.

Ma anche volendo per un attimo dar credito alla tesi del deferito sulla mancata comunicazione, occorrerebbe rilevare che in ossequio all'art. 32 ter, c. 4°, CGS nell'avviso di conclusioni di indagini in esame, è consentito all'indagato di chiedere di essere sentito o di presentare memorie entro il termine di due giorni dalla notifica dell'avviso stesso, con

l'ulteriore precisazione che, "*qualora la parte ne facesse richiesta*" il Procuratore fissava per l'audizione il giorno 9.1.2017, ore 18.30 in Roma avvertendo che, in caso di impedimento della parte o dei difensori per tale data, veniva concesso un termine per il deposito di memoria sostitutiva di altri due giorni decorrenti dalla data della mancata audizione.

Pertanto qualora il deferito avesse ricevuto la sola comunicazione di chiusura indagini spedita per posta raccomandata al suo indirizzo in data 12.1.2017, successivamente alla data del 9 fissata dell'audizione, ben avrebbe potuto chiedere, nei successivi due giorni, di essere sentito e/o di depositare memoria difensiva alla Procura Federale decorrendo questi termini a difesa "dalla notifica del presente avviso".

Il deferito non ha invece esercitato alcuna facoltà difensiva, neppure quella di chiedere di essere sentito, così che ha fatto seguito il deferimento e la convocazione per l'odierna riunione, senza il deposito di alcuna memoria difensiva.

Da ultimo, per quanto già superfluo, va rilevato che l'eccezione di rimessione in termini, per come formulata, appare generica ed irrilevante. Infatti l'istituto della rimessione in termini ha la sua ratio nel consentire di superare delle preclusioni nelle quali una parte è incolpevolmente incorsa. Orbene, nel caso di specie il deferito non ha mai presentato alcuna memoria difensiva con richiesta di audizione e tanto meno ha oggi chiesto tramite difensore di essere sentito a sua difesa dalla Procura Federale né motivato quale concreto ed attuale vulnus al suo diritto di difesa sia scaturito dalla mancata audizione in sede di indagini (all'odierna riunione, benché personalmente presente, non ha neppure ritenuto di fare alcuna dichiarazione spontanea a sua difesa).

Ne consegue che l'eccezione preliminare oggi proposta è palesemente infondata.

Nel merito il deferimento é meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.

L'intervista pubblicata sull'autorevole quotidiano "Il Messaggero" in data 30.11.2016, mai smentita né rettificata, con riferimento alla fiducia che avrebbe mal riposto nei confronti del Signor Davide Sebastiani, Presidente del sodalizio sportivo, avendo creduto alla sua parola d'onore, propone nel prosieguo una comparazione tra la parola d'onore di detto Presidente e quella di un ex Presidente di altra Società calcistica che, pur essendo nipote di un famoso padrino mafioso, avrebbe rispettato un impegno assunto con una stretta di mano.

L'unica interpretazione che emerge sia dal tenore letterale della dichiarazione che dal generale contesto dell'intervista é che il deferito, lungi dal limitarsi a criticare il Signor Daniele Sebastiani per questioni di presunte inadempienze a rapporti contrattuali e personali, rientranti pacificamente nel suo diritto di critica, l'abbia travalicata introducendo un'inutile e pericolosa comparazione ed emettendo poi un giudizio di disvalore con riguardo all'onore ed alla reputazione del Signor Daniele Sebastiani, ricercando volutamente un paragone assai disdicevole lasciando intendere che l'altro Presidente si sarebbe comportato meglio nonostante lo stretto rapporto parentale con il capo di una nota cosca mafiosa (che aveva interessi sulla Società calcistica Messina?). In tal modo il

deferito ha usato espressioni lesive dell'onore e della reputazione che ineriscono la qualità generale e permanente della personalità del Presidente di Delfino Pescara 1936.

Si é così in presenza di un'aggressione distruttiva alla sfera morale dell'accusato, in difetto dei requisiti di pertinenza e di continenza.

Non può così dubitarsi che tali dichiarazioni, essendo connotate da discredito in termini definitivi e generali e calpestando la reputazione dell'accusato, violano il disposto di cui all'art. 5°, c. 1°, CGS dettato a tutela della reputazione dei tesserati anche al fine di consentire una civile e leale convivenza tra le varie componenti, ispirata al rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze.

Peraltro dall'odierna produzione documentale, pare di dedurre che il suddetto conflitto si sia ricomposto ed inoltre il deferito risulta privo di precedenti disciplinari così che, passando alla misura della sanzione, pare equa e proporzionata l'applicazione dell'ammenda in misura dimezzata rispetto alla richiesta formulata della Procura Federale.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,  
P.Q.M.

in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Giorgio Repetto la sanzione dell'ammenda di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

**(149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA CIVITARESE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920), Società ASD TERMOLI CALCIO - (nota n. 7204/94 pf16-17 GP/AA/mq del 12.1.2017).**

### **Il deferimento**

La Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Gianluca Civitarese, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11 e comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato la somma di € 1.650 stabilita dalla CAE (prot. 91/CAE 2015-16 del 2.3.16) in favore del calciatore Marco Troccoli, la somma di € 6.400 stabilita dalla CAE (prot. 83/CAE 2015-16 del 2.3.16) in favore del calciatore Ernesto Dispoto, la somma di € 3.000 stabilita dalla CAE (prot. 2/CAE 2015-16 del 23.11.15 e confermata dal TFN~SVE con decisione pubblicata con CU 11/TFN del 3.2.16), in favore del calciatore Francesco Simonetti, la somma di € 3.500 stabilita dalla CAE (prot. 60/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Pietro Camporeale, la somma di € 10.000 stabilita dalla CA (prot. 113/45 C.U. 3 S.S. 2015/16) in favore dell'allenatore Pasquale Catalano, la somma di € 7.500 stabilita dal CAE (prot. 72/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Roberto Felici, la somma di € 5.000 stabilita dalla CAE (prot. 50/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Mauro Ragatzu, la somma di € 9.000 stabilita dalla CAE (prot. 77/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Fabio Fuschl, la somma di € 17.000 stabilita dalla CAE (prot. 40/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del

calciatore Vito Antonio Dimatera, la somma di € 4.400 stabilita dalla CAE (prot. 56/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Luigi Vitale, la somma di € 7.600 stabilita dalla CAE (prot. 64/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Luca Cremona, la somma di € 7.500 stabilita dalla CAE (prot. 95/CAE 2015-16 del 11.2.16) in favore del calciatore Giulio Falco, la somma di € 7.575 stabilita dal CA (prot. 42145 C.U. 1 S.S. 2015/16) in favore dell'allenatore Paolo Lanera, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;

2) la Società ASD Termoli Calcio 1920 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

### **Il dibattimento**

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive né svolto attività di sorta, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al Signor Gianluca Civitarese l'inibizione di mesi 6 (sei) e alla ASD Termoli Calcio 1920 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

È pacifico che la Società calcistica sia rimasta destinataria delle undici decisioni della CAE e dei due lodi del Collegio Arbitrale presso LND, tutti di condanna a versare somme agli undici calciatori ed ai due allenatori, a volte anche dopo la costituzione del contraddittorio, regolarmente comunicate (anche se dieci restituite per compiuta giacenza nonostante indirizzate al corretto domicilio del sodalizio).

Contro tali decisioni la Società ha proposto una sola impugnazione al TFN, Sezione Vertenze Economiche, che l'ha però rigettata (per il calciatore Francesco Simonetti).

Divenute definitive le suddette 13 decisioni, ASD Termoli Calcio, in adempimento al disposto dell'art. 94 ter, commi 11 e 13 NOIF, avrebbe dovuto provvedere ai singoli pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla loro comunicazione.

Senonché, come segnalato dal Comitato Regionale LND con nota del 15.4.2016, il sodalizio non ha affatto adempiuto a tali pagamenti e successivamente si è reso inattivo nella stagione sportiva 2016/2017.

Per dette inadempienze trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 8, c. 9°, CGS, appositamente richiamate nel citato art. 94 ter NOIF in forza del quale la Società è passibile da uno a più punti di penalizzazione ed i dirigenti sono passibili dell'inibizione della durata non inferiore a mesi sei.

Orbene, il soggetto responsabile di tali omissioni va individuato nel Signor Gianluca Civitarese, nominato Presidente e legale rappresentante di ASD Termoli Calcio 1920 con verbale assembleare del 12.8.2015, che ha certo accettato la carica avendo compiuto atti ratificativi quali la richiesta di attribuzione di dati fiscali, in carica all'epoca di tutte le decisioni del CAE e del CA della LND, al quale risulta equo irrogare il minimo della



sanzione inibitoria, come richiesto dalla Procura Federale, in assenza di precedenti disciplinari.

Ad ASD Termoli Calcio 1920 rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, CGS per le condotte del suo legale rappresentante, va applicata la sanzione minima di un punto di penalizzazione in classifica che, in ragione dell'attuale inattività (pur risultando ancora affiliata) e dovendo garantire la certezza della sanzione ed il carattere dell'afflittività, dovrà essere scontata nel primo campionato cui si iscriverà in caso di ripresa dell'attività sportiva agonistica.

A tale sanzione, in via cumulativa, quale ulteriore deterrente nei confronti delle suddette inadempienze, va aggiunta anche quella dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,  
P.Q.M.

delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Gianluca Civitarese, l'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società ASD Termoli Calcio 1920, 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel primo campionato cui si iscriverà nell'eventuale caso di ripresa dell'attività sportiva agonistica, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

**(147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE ACARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (dal 19/06/2014 al 03/07/2015 proprietario del 80% delle quote societarie e dal 03/07/2015 e sino alla dichiarazione di fallimento socio unico della stessa nonché Presidente ed Amministratore Unico della Società SS Barletta Calcio Srl), FEDERICO TRANI (dal 19/06/2014 al 03/07/2015, proprietario del 20% delle quote societarie della SS Barletta Calcio), ROBERTO TATÒ (socio di maggioranza, Consigliere e Presidente del C.d.A. sino al 18.06.2014 della SS Barletta Srl), MICHELE PICCOLO (dal 28/06/2012 al 11/02/2013 Amministratore Unico della SS Barletta Srl e sino al 18/06/2014 Vice Presidente e consigliere Delegato della stessa), PARIDE WALTER TATÒ (socio e titolare del 20 % delle quote societarie della SS Barletta Calcio Srl sino al 18/06/2014), DOMENICO DAMATO (dal 06/11/2013 al 19/06/2014 Consigliere di Amministrazione e comunque sino al 05/03/2015 con funzioni di Segretario Generale della SS Barletta Calcio Srl) - (nota n. 7216/01 pf16-1 GC/cc del 12.1.2017).**

### **Il deferimento**

La Procura Federale - all'esito del procedimento disciplinare n. 01/pf/16.17 avente ad oggetto il Fallimento della Società SS Barletta Calcio Srl, dato atto delle sorti dell'avviso di conclusione di indagine e delle memorie difensive presentate per conto dei Signori Roberto Tatò, Paride Walter Tatò, Michele Piccolo e Domenico Amato - ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. il Sig. Giuseppe Perpignano, dal 19/06/2014 al 03/07/2015 proprietario del 80% delle quote societarie e dal 03/07/2015 e sino alla dichiarazione di fallimento socio unico della

stessa nonché Presidente ed Amministratore Unico della società SS Barletta Calcio Srl per:

a) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2015/16 ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ne hanno determinato il successivo fallimento;

b) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC per aver tenuto irregolarmente la contabilità in modo da impedire la compiuta ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari;

2. il Sig. Federico Trani, dal 19/06/2014 al 03/07/2015, proprietario del 20% delle quote societarie della SS Barletta Calcio per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, omettendo di vigilare sulla non corretta gestione degli amministratori e di porre in essere, quale socio della stessa, gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2015/16 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della società;

3. il Sig. Roberto Tatò, socio di maggioranza, Consigliere e Presidente del C.d.A. sino al 18.06.2014 della SS Barletta Srl per la violazione dell'art. 1bis, comma 5, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver contribuito con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che ne hanno causato il successivo fallimento;

4. il Sig. Michele Piccolo, dal 28/06/2012 all'11/02/2013 Amministratore Unico della SS Barletta Srl e sino al 18/06/2014 Vice Presidente e consigliere Delegato della stessa per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico - patrimoniale che ne hanno determinato il successivo fallimento;

5. il Sig. Paride Walter Tatò, socio e titolare del 20 % delle quote societarie della SS Barletta Calcio Srl sino al 18/06/2014 per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per avere con il proprio comportamento, omettendo di vigilare sulla cattiva gestione degli amministratori e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, contribuito a determinare il grave dissesto economico;

6. il Sig. Domenico Damato, dal 06/11/2013 al 19/06/2014 Consigliere di Amministrazione e comunque sino al 05/03/2015 con funzioni di Segretario Generale della SS Barletta Calcio Srl per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver contribuito con il proprio comportamento, omettendo di vigilare sulla

cattiva gestione degli amministratori e di porre, quale consigliere, in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, a determinare il grave dissesto economico.

### **Le memorie difensive**

Nei termini risultano depositate due memorie difensive a nome conto del Signor Roberto Tatò e in via cumulativa per i Signori Paride Walter Tatò, Michele Piccolo, Domenico Damato, con alcuni allegati, redatte dal medesimo difensore.

In entrambe le memorie è formulata un'eccezione preliminare di improcedibilità del deferimento per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS e, nel merito, si sostiene che i deferiti, nell'arco di tempo considerabile dall'indagine di 114 giorni (il biennio antecedente il fallimento decorre dal 25.2.2014) avrebbero gestito in modo virtuoso la Società, adempiendo a tutte le obbligazioni, appianando le perdite dell'esercizio chiuso al giugno 2014 e due sopravvenienze passive poi emerse (come fatto negli altri due esercizi precedenti, risultando che il Signor Roberto Tatò, tra versamenti a fondo perduto per coperture perdite, versamenti eseguiti in conto finanziamento soci infruttifero e postergato, versamenti in conto capitale, comunque tutti acquisiti al patrimonio della Società senza obbligo di restituzione, avrebbe versato le casse sociali dall'1.4.2011 la complessiva somma di € 5.589.970,00=), assolvendo gli obblighi civilistici e tributari, ricevendo valutazioni positive da Co.Vi.So.C. sulle modalità di tenuta della contabilità e sul rispetto degli indici di indebitamento, senza risultare destinatari di alcun delibera per illecito amministrativi e/o economici, così da conservare l'equilibrio finanziario del sodalizio, rigettando così le incolpazioni loro ascritte.

### **Il dibattimento**

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, nel confermare la fondatezza del deferimento, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Giuseppe Perpignano, 5 (cinque) anni di inibizione ed ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);

Federico Trani, 2 (due) anni di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

Roberto Tatò, 3 (tre) anni di inibizione e ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00);

Michele Piccolo, 2 (due) anni di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

Paride Walter Tatò, 2 (due) anni di inibizione ed ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00),

Domenico Damato, 1 (uno) anno di inibizione ed ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Il difensore dei Signori Roberto Tatò, Paride Walter Tatò, Michele Piccolo e Domenico Damato e Suo sostituto hanno illustrato le loro difese e concluso secondo le rispettive memorie difensive in via preliminare per l'improcedibilità del deferimento e, in subordine, per il proscioglimento dei loro assistiti.

Erano personalmente presenti i Signori Roberto Tatò, Paride Walter Tatò, Michele Piccolo e Domenico Damato.

Il primo ha reso una dichiarazione spontanea sostenendo di non essere responsabile di quanto addebitatogli e di aver l'unico torto di aver sottratto elevate quantità di denaro alla Sua famiglia per finanziare il sodalizio sportivo.

### **I motivi della decisione.**

- L'eccezione preliminare di improcedibilità dell'atto di deferimento per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS in forza del quale "*quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria*" va disattesa.

Per i deferiti tale termine, qualificato come perentorio, andrebbe fatto decorrere dal 17.10.2016, giorno dell'audizione del Signor Federico Trani e non dalla trasmissione degli atti da parte della Curatela avvenuta il 9.11.2016. L'avviso di conclusione di indagini sarebbe stato notificato il 18.11.2016, pervenuto il 24.

In ordine alla natura dei termini del procedimento disciplinare di cui all'art. 38, comma 6, CGS, va considerato l'orientamento espresso dalla Corte Federale di Appello che, con la deliberazione Carpeggiani ed altri di cui al C.U. n. 75 del 2.12.2016 (ed in altre successive), ha affermato la non perentoria di tale termine.

In ogni caso non è condivisibile individuare l'ultimo atto di indagine nell'interrogatorio del Signor Federico Trani avvenuto il 17.10.2016, atteso che solo in data 9.11.2016 è pervenuta la documentazione dal Curatore fallimentare di cui la Procura Federale aveva fatto espressa richiesta nell'esercizio della sua funzione inquirente. Tale acquisizione ed il relativo esame non può porsi fuori dal novero delle attività di indagini, con la conseguenza che il termine di venti giorni (non perentorio) per l'invio della comunicazione di conclusione delle indagini alla data del 18.11.2016 risulta comunque rispettato.

- Dagli atti delle indagini risulta pacifico che la Società calcistica ha chiuso i tre ultimi bilanci di esercizio riferibili alla c.d. era Tatò con rilevanti perdite di esercizio (di € 2.716.144,00= al 30.6.2012, di € 1.406.477,00= al 30.6.2013 e di € 1.095.412,00= al 30.6.2014, rammentando che il passaggio di tutte le quote sociali ai Signori Perpignano e Trani è avvenuto il 19.6.2014).

Ciò basta ad affermare che il sodalizio pativa già allora di sistematici e gravi squilibri di bilancio in quanto i costi gestionali superavano di gran lunga i ricavi e tale circuito, non certo definibile virtuoso, si era consolidato nel tempo nonostante il modesto regresso nell'entità delle perdite annuali.

L'effetto naturale di detto squilibrio, in assenza di interventi di ricostituzione del capitale o di finanziamenti soci, sarebbe stato il verificarsi di uno stato di insolvenza, destinato a sfociare inevitabilmente nel fallimento.

In realtà all'epoca della cessione delle quote la SS Barletta Calcio Srl non versava affatto in stato di insolvenza in quanto, al termine di ogni esercizio, l'assemblea dei soci ha sempre deliberato la copertura delle singole perdite, azzerandole e ripristinando il capitale sociale nella sua integrità (solo all'atto dell'approvazione del bilancio chiuso al 30.6.2014 veniva deliberata una riduzione dello stesso da € 464.406,00= a € 232.484,00=), ed il Signor Roberto Tatò, socio di maggioranza, ha sempre provveduto ai versamenti necessari ammontanti a complessivi € 5.589.970,00= tra finanziamenti soci infruttiferi e postergati, versamenti in conto capitale e per coperture perdite, comunque effettivamente

tutti acquisiti al patrimonio della Società senza obbligo di restituzione (non a caso non ha mai chiesto la restituzione dei prestiti né ai soci acquirenti, né ha fatto alcuna insinuazione degli stessi al passivo fallimentare).

Grazie e questa ampia e reiterata disponibilità da mecenate (per la verità assai diffusa nelle Società del calcio professionistico a giudicare delle statistiche pubblicate alle chiusure di bilancio con tanto di perdite di esercizio) i soci e gli amministratori dell'era Tatò sono riusciti nell'apprezzabile impresa di consentire al sodalizio, a tutto il 30.6.2014, di non avere alcun debito né per stipendi o emolumenti, per contributi, per tributi, per forniture ecc. e di avere una situazione finanziaria adeguata ed un patrimonio netto positivo, pari al capitale sociale versato.

Non può così stupire che nell'ultima relazione Co.Vi.So.C. antecedente alla cessione delle quote societarie, oggetto dell'ispezione del 20.5.2014, si dia atto della correttezza dell'organizzazione della struttura amministrativa e della regolarità della tenute delle scritture contabili nonché del regolare pagamento delle mensilità sino a tutto il febbraio 2014, dell'applicazione delle ritenute Irpef sugli stipendi corrisposti, del versamento dei contributi di competenza e che il rapporto R/I al 31.1.2014 non presenti eccedenza di indebitamento, che la relazione semestrale al 31.12.2013 risulti regolarmente approvata con la copertura della perdita intermedia di esercizio al 19.2.2014.

Pertanto il pur esistente disequilibrio tra costi e ricavi, grazie al sistematico appianamento delle perdite, non ha inciso nel nesso causale che ha poi provocato il dissesto ed infine il fallimento.

Ed invero è principio pacifico che *"in materia di Società sportive, derivanti da squilibri di bilancio che, perdurando nel tempo e non accompagnati da interventi gestori capaci di garantire la continuità aziendale, possono condurre al definitivo default, le responsabilità attribuibili agli amministratori e sanzionabili secondo l'orientamento sportivo, devono essere valutate, come avviene nel resto in applicazione del diritto societario disciplinato dal codice civile, valutando la correlazione della mala gestio con la crisi economico-patrimoniale che ne è derivata. La mala gestio, cioè il comportamento commissivo o omissivo dell'organo amministrativo (ed eventualmente dell'organo di controllo) deve essere collegata causalmente con l'irrimediabile insolvibilità della Società. L'azione o l'omissione può esser sanzionata, cioè, solo se è causa del default e graduata a seconda della sua incidenza su di esso, cioè del suo apporto causale"* (Corte Federale di Appello C.U. n. 112 del 9.2.2017 caso Tartaglia ed altri).

Orbene, nella fattispecie gli interventi finanziari hanno garantito la continuità aziendale al punto che al momento del passaggio di quote e comunque a tutto il 30.6.2014 la Società era in *bonis*, senza alcun sintomo di insolvenza, così che le condotte dei soci ed amministratori non hanno certo costituito concausa del successivo default, fondato su autonome cause e su responsabilità altrui.

Ne consegue che i Signori Roberto Tatò, Paride Walter Tatò, Michele Piccolo e Domenico Amato, nelle loro già declinate posizioni di soci e amministratori di SS Barletta Calcio Srl non hanno violato le norme di cui al deferimento così che vanno prosciolti dagli addebiti loro ascritti.

- Dopo la cessione di quote societarie del 19.6.2014, esaurita la c.d. era Tatò, diventati soci i Signori Giuseppe Perpignano (con partecipazione dell'80% pari a € 347.756,00=) e Federico Trani (con partecipazione del 20% pari a € 116.650,00=), l'ordinaria gestione economico-finanziaria della Società sportiva prosegue manifestando quello squilibrio tra costi e ricavi già in essere (peraltro peggiorato), ma stavolta in totale assenza di interventi atti all'appianamento delle perdite ed alla ricapitalizzazione della stessa ed in assenza di una corretta ed adeguata gestione amministrativa. Ne è riprova il bilancio semestrale al 31.12.2014 che presenta subito un'ingente perdita di € 904.569,00= (quasi pari all'ultima perdita annuale al 30.6.2014) e, in assenza di interventi di sostegno finanziario, l'ispezione della Co.Vi.So.C. in data 25.2.2015 rileva una disorganizzazione nell'acquisizione dei documenti e delle informazioni contabili in assenza di adeguata struttura amministrativa. Nell'occasione gli ispettori constatavano che l'ultimo stipendio regolarmente corrisposto ai tesserati risaliva all'agosto 2014 ed il mancato sistematico versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Pochi giorni prima di questa ispezione il Revisore Unico aveva invitato l'amministratore Unico Signor Giuseppe Perpignano a convocare urgentemente l'assemblea dei soci per prendere atto della grave situazione economica in cui versava la Società, senza ottenere esito alcuno ed anzi la Società non ha mai neppure predisposto né approvato il bilancio chiuso al 30.6.2015.

L'ispezione Co.Vi.So.C. del 20.5.2015 presenta risultanze drammatiche. La contabilità era stata rintracciata a fatica presso uno studio professionale, non era stato possibile incontrare alcun organo sociale, i rapporti con gli organi federali erano delegati ad un procuratore speciale dal Signor Giuseppe Perpignano a seguito di un deferimento, l'ultimo della serie dei Sindaci Unici aveva presentato le sue dimissioni in data 7.5.2015, il saldo del capitale circolante netto era pari a meno € 1.016.707,00= mai ripianato, l'ultimo stipendio integralmente pagato era quello di dicembre 2014, non si provvedeva ai versamenti delle ritenute Irpef, i contributi Inps omessi erano stati oggetto di rateizzazione per € 141.497,00= senza pagare una delle due rate già scadute, il debito per Iva ammontava a € 196.653,00= al 31.1.2015, il rapporto R/I presentava eccedenza di indebitamento, il patrimonio netto alla semestrale del 31.12.2014 risultava pari a meno € 663.706,00= ricadendo nella previsione di cui all'art. 2482 ter c.c. senza che fosse stato adottato alcun provvedimento, la situazione contabile al 31.3.2015 esponeva una perdita in formazione di € 1.494.247,17= ed un patrimonio negativo di € 1.271.874,00=, al punto da dubitare seriamente della possibilità della continuità aziendale.

Nel periodo dal 9.4.2015 all'8.7.2015 sono state emesse tre deliberazioni del TFN-Sezione Disciplinare, di condanna a carico del Signor Giuseppe Perpignano (per complessivi 14 mesi di inibizione) e di SS Barletta Calcio Srl (per complessivi 10 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi tra stagione in corso e quella 2015/2016 ed ammenda di € 5.000,00=) per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2014 ed il mancato deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per il medesimo periodo (C.U. n. 46 del 9.4.2015), per non aver depositato entri il 16.2.2015 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps

relativi ad emolumenti dovuti ai propri dipendenti per i mesi da settembre a dicembre 2014, per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti a propri tesserati relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2015 nonché per il mancato pagamento delle ritenute Irpef per detto bimestre e per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e contributi Inps relativi agli emolumenti degli ultimi quattro mesi dell'anno 2014.

Acconto a queste sanzioni, connotate dall'appartenere alla sfera amministrativa ed economica della gestione societaria, se ne sono aggiunte altri due che hanno colpito l'allenatore Signor Ninni Corda e la Società stessa per responsabilità oggettiva (per complessivi tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016) per la commissione di un illecito sportivo (C.U. n. 16 del 20.8.2015) e per l'effettuazione di scommesse su un propria gara (C.U. n. 17 del 20.8.2015)

Dal 30.6.2015 data la Società è rimasta inattiva, cessando l'attività sportiva, provocando lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati (C.U. n. 53/A del 23.7.2015), con ulteriore depauperamento, cui è poi seguita la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Trani al n. 7 in data 23.2.2016, con la conseguente revoca dell'affiliazione (C.U. n. 33/A del 21.7.2016).

Nel frattempo il Signor Federico Trani ha venduto le sue quote, pare gratuitamente, al Signor Giuseppe Perpignano a far data dal 3.7.2015.

In questo pacifico quadro fattuale emerge la palese responsabilità dei Signori Giuseppe Perpignano e Federico Trani, avendo entrambi violato il disposto di cui all'art. 1bis, comma 1, CGS in relazione -il primo- al disposto degli artt. 21, commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC ed in relazione -il secondo- al citato art. 19 Statuto.

In particolare il Signor Giuseppe Perpignano è stato socio di maggioranza del sodalizio sportivo dal 19.6.2014 nonché Amministratore Unico sino alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, mentre il Signor Federico Trani è stato socio di minoranza (20%) dal 19.6.2014 al 3.7.2015).

Ad entrambi, sia pure in misura difforme in ragione del diversa quota di partecipazione, del ruolo di amministrazione spettante solo ad uno e del diverso periodo temporale di partecipazione al capitale sociale, sono attribuibili la responsabilità delle vicende che anno portato al dissenso della Società ed al suo fallimento.

Il Signor Giuseppe Perpignano, pur perfettamente consapevole di aver acquistato le quote maggioritarie di una Società che aveva posto rimedio alla perdita di esercizio del 30.6.2014 con un intervento di rifinanziamento, proseguiva nella gestione della stessa peggiorando i costi e riducendo i ricavi, senza adottare alcuna cautela atta a consentire un futuro equilibrio economico e finanziario nel rispetto dei principi della corretta gestione ed all'atto della prima semestrale del 31.12.2014 la Società calcistica dallo stesso amministrata presentava una perdita di esercizio di oltre € 900.000,00= ed un patrimonio netto fortemente negativo al punto che già versava nelle condizioni previste dall'art. 2482 bis e 2482 ter c.c. Neppure l'invito scritto del Revisore Unico all'adozione dei provvedimenti necessari per riequilibrare i conti ha sortito esiti ed anzi non v'è traccia di assemblee di soci convocate con tale finalità.

Nel prosieguo la gestione societaria è ulteriormente peggiorata ed al sostanziale ed

inevitabile aumento delle perdite dell'esercizio si è anche aggiunto il manifestarsi di una serie di insolvenze, sempre più evidenti, denotanti gravi scorrettezze amministrative e contabili.

In tale novero vanno ed esempio iscritti i mancati pagamenti degli emolumenti per i tesserati ed i dipendenti, i mancati versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, i debiti erariali in materia di Iva, tutte condotte caratterizzate da particolare disapprovazione nell'ordinamento giuridico.

Non senza dimenticare che anche la tenuta della contabilità non è più risultata regolare e che si è sommata l'omessa predisposizione del bilancio chiuso al 30.6.2015 con l'effetto del venir meno degli obblighi di veridicità e di trasparenza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società e di cooperazione con gli organi deputati al controllo.

Tutte queste condotte, ascrivibili in principalità al Signor Giuseppe Perpignano, denotanti irregolarità gravi e sistematiche, hanno cagionato una forte compromissione dei principi e dei valori su cui si fonda l'ordinamento Federale.

Il Signor Federico Trani, divenuto socio di minoranza dal 19.6.2014 e che ha ricoperto tale veste sino al 3.7.2015 quando l'insolvenza era ormai nota e conclamata, ha contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società calcistica, avendo omesso di vigilare sulla non corretta gestione dell'Amministratore Unico e di porre in essere, quale socio, gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare il dissesto e la cessazione dell'attività sportiva.

Ai fini della misura della sanzione risultano meritevoli di accoglimento le richieste della Procura Federale, infliggendo al Signor Giuseppe Perpignano, nella sua duplice veste sopra descritta, il massimo dell'inibizione di anni cinque, oltre ad un'ammenda di € 20.000,00= ed infliggendo al Signor Federico Trani, nella sua qualità di socio di minoranza, l'inibizione di anni due e l'ammenda di € 10.000,00=.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,  
P.Q.M.

in parziale accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Giuseppe Perpignano, l'inibizione di anni 5 (cinque) e l'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);
- al Signor Federico Trani, l'inibizione di anni 2 (due) e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Proscioglie i Signori Roberto Tatò, Paride Walter Tatò, Michele Piccolo e Domenico Damato.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Cons. Roberto Proietti

“”



**Pubblicato in Roma il 24 Marzo 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio